

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/480 DELLA COMMISSIONE**

dal 1° aprile 2016

che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione dell'8 agosto 2017	L 206	3	9.8.2017



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/480 DELLA
COMMISSIONE**

dal 1° aprile 2016

**che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri
elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che
abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la connessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada al sistema di messaggistica ERRU, di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2009, si intende per:

- a) «ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings)»: un sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali, istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009;
- b) «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP;
- c) «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri;
- d) «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi ERRU tra gli Stati membri;
- e) «CAP»: certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009;
- f) «Stato membro dell'infrazione»: lo Stato membro in cui un'impresa di trasporto ha commesso un'infrazione;
- g) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro in cui un'impresa di trasporto è stabilita;
- h) «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi ERRU;
- i) «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta;
- j) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi agli Stati membri destinatari;
- k) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica ERRU.

▼B*Articolo 3***Obbligo di connettersi al sistema ERRU**

Gli Stati membri effettuano l'interconnessione dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 al sistema ERRU conformemente alle procedure e ai requisiti tecnici previsti dal presente regolamento.

▼M1

Il collegamento di uno Stato membro al sistema ERRU si considera stabilito una volta completata la connessione, l'integrazione e le prove di funzionamento secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e condotte sotto la supervisione di quest'ultima. Le prove hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione adotta misure nel caso in cui tali prove non abbiano esito positivo. Qualora tali misure dovessero risultare insufficienti, la Commissione può ritirare la propria assistenza alle prove fino a quando lo Stato membro non dimostri che il collegamento al sistema ERRU sia stato migliorato a livello nazionale in misura sufficiente.

▼B*Articolo 4***Specifiche tecniche**

Il sistema ERRU soddisfa le specifiche tecniche di cui agli allegati da I a VII del presente regolamento.

*Articolo 5***Impiego del sistema ERRU**

1. All'atto di scambiarsi informazioni tramite il sistema ERRU, le autorità competenti seguono le procedure di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
2. Gli Stati membri consentono ai propri organismi di controllo incaricati dei controlli su strada l'accesso alla funzionalità «Verifica della licenza comunitaria» del sistema ERRU.
3. Per i casi in cui vi siano diversi organi di controllo nazionali coinvolti nei controlli su strada, lo Stato membro decide a quali di loro debba essere consentito l'accesso di cui al paragrafo 2.

*Articolo 6***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 1213/2010 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I***ASPETTI GENERALI DEL SISTEMA ERU****1. ARCHITETTURA**

Il sistema ERU si articola nei seguenti elementi:

- 1.1. Un sistema centrale in grado di ricevere una richiesta dallo Stato membro richiedente, di convalidarla, di elaborarla e di trasmetterla agli Stati membri destinatari. Il sistema centrale attende la risposta dei vari Stati membri destinatari, consolida tutte le risposte e trasmette la risposta consolidata allo Stato membro richiedente.
- 1.2. Un sistema nazionale per ciascuno Stato membro, che deve dotarsi di un'interfaccia in grado sia di inviare richieste al sistema centrale che di ricevere le relative risposte. Per inviare e ricevere messaggi dal sistema centrale, i sistemi nazionali possono usare un proprio software o acquistarne uno.

▼M1

- 1.3. Lo scambio di tutti i messaggi deve transitare attraverso il sistema centrale.

▼B**2. GESTIONE**

- 2.1. Il sistema centrale è gestito dalla Commissione, che ne garantisce il funzionamento tecnico e la manutenzione.

▼M1

- 2.2. Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso, statistici e di inoltro (routing) di cui all'allegato VII.
- 2.3. Il sistema centrale non consente l'accesso a dati personali, fatta eccezione per il personale autorizzato della Commissione qualora ciò sia necessario ai fini del monitoraggio del funzionamento tecnico, della manutenzione e della risoluzione di problemi.

▼B**2.4. Spetta agli Stati membri:**

- 2.4.1. configurare e gestire i rispettivi sistemi nazionali, compresa l'interfaccia con il sistema centrale;
- 2.4.2. installare e mantenere l'hardware e il software del proprio sistema nazionale, sia che l'abbiano acquistato o che ne siano i proprietari;
- 2.4.3. garantire la corretta interoperabilità tra il proprio sistema nazionale e il sistema centrale nonché la gestione dei messaggi d'errore ricevuti dal sistema centrale;
- 2.4.4. adottare tutte le misure per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni;
- 2.4.5. garantire il funzionamento dei sistemi nazionali in conformità ai livelli di servizio di cui all'allegato VI.

2.5. Portale web MOVEHUB

La Commissione fornisce un'applicazione web con accesso protetto, denominata «Portale web MOVEHUB», che deve essere in grado di fornire almeno i seguenti servizi:

- a) statistiche sulla disponibilità per Stato membro;
- b) notifiche di interventi di manutenzione sul sistema centrale e sui sistemi nazionali degli Stati membri;
- c) relazioni aggregate;

▼ B

- d) gestione dei contatti;
- e) schemi XSD;

▼ M1

2.6. Gestione dei contatti

Poiché l'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti, la funzione di gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire i dati dei contatti per le diverse categorie (nel campo della politica, delle imprese oppure operativi e tecnici) di tale Stato membro. I dati relativi ai contatti degli altri Stati membri possono essere consultati, ma non modificati.

*ALLEGATO II***FUNZIONI DEL SISTEMA ERRU**

1. Il sistema ERRU fornisce le seguenti funzioni:
 - 1.1. Verifica dei requisiti di onorabilità (CGR — Check Good Repute): permette allo Stato membro richiedente di inviare una richiesta a uno o più Stati membri destinatari, determinare l'idoneità di un gestore dei trasporti e quindi a concedere l'autorizzazione a gestire l'impresa di trasporto.
 - 1.2. Notifica d'infrazione (INF — Infringement Notification): permette allo Stato membro dell'infrazione di informare lo Stato membro di stabilimento che l'impresa di trasporto ha commesso un'infrazione grave di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Consente inoltre allo Stato membro dell'infrazione di richiedere che le sanzioni siano applicate all'impresa di trasporto nello Stato membro di stabilimento.
 - 1.3. Verifica della licenza comunitaria (CCL — Check Community Licence): permette allo Stato membro richiedente di inviare una richiesta allo Stato membro destinatario (ad esempio lo Stato membro di stabilimento) al fine di determinare se un'impresa di trasporto utilizzi una licenza comunitaria valida.
2. Saranno aggiunti altri tipi di messaggio ritenuti appropriati all'efficace funzionamento del sistema ERRU, ad esempio le notifiche di errore.

*ALLEGATO III***REQUISITI DEL MESSAGGIO DEL SISTEMA ERU**

1. REQUISITI TECNICI GENERALI
 - 1.1. Per lo scambio dei messaggi, il sistema centrale deve fornire sia l'interfaccia sincrono che quello asincrono. Gli Stati membri possono scegliere la tecnologia che preferiscono per interfacciare le proprie domande.
 - 1.2. Tutti i messaggi scambiati tra sistema centrale e sistemi nazionali devono essere codificati in UTF-8.
 - 1.3. Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano in grado di ricevere ed elaborare messaggi contenenti caratteri greci o cirillici.
2. STRUTTURA DEI MESSAGGI XML E DEFINIZIONE DI SCHEMA (XSD)
 - 2.1. La struttura generale dei messaggi XML deve rispettare il formato definito dagli schemi XSD installati nel sistema centrale.
 - 2.2. Il sistema centrale e i sistemi nazionali devono trasmettere e ricevere messaggi conformi allo schema XSD dell'elemento messaggio.
 - 2.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato II.
 - 2.4. I messaggi XML devono comprendere almeno i requisiti minimi di cui all'appendice del presente allegato.

▼ **B**

Appendice

Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML

Common Header (intestazione comune)		Obbligatorio
Version (versione)	La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo <i>versione</i> dell'elemento «intestazione» di ogni messaggio XML. Il numero di versione («n.m») andrà stabilito come valore fisso in ogni versione del file definizione di schema XML (XSD).	Si
Test Identifier (identificativo di prova)	Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro trasmettono/continuano a usare lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato.	No
Technical Identifier (identificativo tecnico)	Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. Questo dato non può essere utilizzato in alcuna transazione.	Si
Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro)	L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro.	Si
Sent At (inviato il)	Data e ora (UTC) in cui il messaggio è stato inviato.	Si
▼ M1		
Timeout (tempo scaduto)	È l'indicazione — facoltativa — di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse ed è calcolato in base alla data/ora in cui il sistema centrale ha ricevuto la richiesta iniziale. Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è necessario per le richieste iniziali inviate al sistema centrale e per tutti i messaggi di risposta.	No
▼ B		
From (mittente)	Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU».	Si
To (destinatario)	Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o «EU».	Si

Check Good Repute (verifica dei requisiti di onorabilità)

Check Good Repute Request (richiesta di verifica dei requisiti di onorabilità)		Obbligatorio
Business Case Identifier (identificativo del caso)	Un numero di serie o di riferimento che identifica ogni singola richiesta.	Si

▼B

Check Good Repute Request (richiesta di verifica dei requisiti di onorabilità)		Obbligatorio
Requesting Competent Authority (autorità competente richiedente)	L'autorità competente che ha emesso la richiesta di ricerca.	Si
<i>Transport Manager Details (dati relativi al gestore dei trasporti)</i>		<i>Si, se non sono disponibili dati nel CAP</i>
Family Name (cognome)	Il/i cognome/i del gestore dei trasporti indicato nel CAP.	Si
First name (nome)	Il nome completo del gestore dei trasporti indicato nel CAP.	Si
Date of birth (data di nascita)	La data di nascita del gestore dei trasporti in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).	Si
Place of birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita del gestore dei trasporti.	No
<i>CPC Details (dati disponibili nel CAP)</i>		<i>Si, se non sono disponibili dati del gestore dei trasporti</i>
CPC Number (numero CAP)	Numero del certificato di abilitazione professionale.	Si
CPC Issue Date (data di rilascio del CAP)	Data di rilascio del CAP in formato ISO 8601 (AA-AA-MM-GG).	Si
CPC Issue Country (paese di rilascio del CAP)	Paese di rilascio del CAP in formato ISO 3166-1 alpha 2.	Si
Check Good Repute Response (risposta alla verifica dei requisiti di onorabilità)		Obbligatorio
Business Case Identifier (identificativo del caso)	Un numero di serie o di riferimento identico all'identificativo del caso della richiesta.	Si
Requesting Competent Authority (autorità competente richiedente)	L'autorità competente che ha emesso la richiesta di ricerca.	Si
Responding Competent Authority (autorità competente destinataria)	L'autorità competente che ha risposto alla richiesta di ricerca.	Si
Status Code (codice di stato)	Il codice di stato della ricerca (ad esempio, found, not found, error ecc.).	Si

▼ B

Check Good Repute Response (risposta alla verifica dei requisiti di onorabilità)		Obbligatorio
Status Message (messaggio relativo allo stato)	Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).	No
<i>Found Transport Manager Details (dati reperiti relativi al gestore dei trasporti)</i>		<i>Codice se il codice di stato è «found» (reperito)</i>
Family Name (cognome)	Il/i cognome/i del gestore dei trasporti indicato nel registro.	Sì
First name (nome)	Il nome completo del gestore dei trasporti indicato nel registro.	Sì
Date of birth (data di nascita)	La data di nascita del gestore dei trasporti in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) indicata nel registro.	Sì
Place of birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita del gestore dei trasporti indicato nel registro.	Sì
CPC Number (numero CAP)	Il numero del certificato di abilitazione professionale indicato nel registro.	Sì
CPC Issue Date (data di rilascio del CAP)	La data di rilascio del CAP in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) indicata nel registro.	Sì
CPC Issue Country (paese di rilascio del CAP)	Il paese di rilascio del CAP in formato ISO 3166-1 alpha 2 indicato nel registro.	Sì
Total Managed Undertakings (totale imprese gestite)	Il numero di imprese di trasporto cui il gestore dei trasporti è associato.	Sì
Total Managed Vehicles (totale veicoli gestiti)	Il numero totale di veicoli cui il gestore dei trasporti è associato.	Sì
Fitness (idoneità)	Dichiarazione di idoneità («fit/idoneo» o «unfit/non idoneo»).	Sì
End Date of Unfitness (data di fine dello stato di non idoneità)	Data di fine dello stato di inidoneità del gestore dei trasporti in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG). Applicabile in caso di dichiarazione di «non idoneità».	No
Search Method (metodo di ricerca)	Il metodo usato per trovare il gestore dei trasporti: NYSIIS, CAP, algoritmo proprio.	Sì
<i>Transport Undertaking (for each found Transport Manager) Impresa di trasporto (per ciascun gestore dei trasporti reperito)</i>		<i>Sì, se numero di imprese gestite > 0</i>
Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)	Il nome dell'impresa di trasporto (nome e forma giuridica) indicato nel registro.	Sì

▼B

	Check Good Repute Response (risposta alla verifica dei requisiti di onorabilità)	Obbligatorio	
	Transport Undertaking Address (indirizzo dell'impresa di trasporto)	L'indirizzo dell'impresa di trasporto (indirizzo, codice di avviamento postale, città, paese) indicato nel registro.	Si
▼M1	Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)	Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Si
▼B	Community Licence Status (stato della licenza comunitaria)	Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.	Si
	Managed Vehicles (veicoli gestiti)	Il numero di veicoli gestiti indicato nel registro.	Si

Infringement Notification (notifica d'infrazione)

	Infringement Notification Request (richiesta di notifica d'infrazione)	Obbligatorio	
	Business Case Identifier (identificativo del caso)	Un numero di serie o di riferimento che identifica ogni singola richiesta.	Si
	Notifying Authority (autorità di notifica)	L'autorità competente che ha emesso la notifica d'infrazione.	Si
	<i>Transport Undertaking (impresa di trasporto)</i>		<i>Si</i>
	Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)	Il nome dell'impresa di trasporto contro cui è constatata l'infrazione.	Si
▼M1	Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)	Il numero di serie della copia autenticata o della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Si
▼B	Vehicle Registration Number (numero d'immatricolazione del veicolo)	Il numero di immatricolazione del veicolo che ha commesso l'infrazione.	Si
	Vehicle Registration Country (paese d'immatricolazione del veicolo)	Il paese in cui il veicolo è registrato.	Si
	<i>Serious Infringement (infrazione grave)</i>		<i>Si</i>
	Date of Infringement (data dell'infrazione)	Data dell'infrazione in formato ISO 8601 AAAA-MM-GG.	Si
	Category (categoria)	La categoria dell'infrazione: — MSI (most serious infringement) — Infrazione più grave — VSI (very serious infringement) — Infrazione molto grave — SI (serious infringement) — Infrazione grave	Si



Infringement Notification Request (richiesta di notifica d'infrazione)		Obbligatorio
Infringement Type (tipo di infrazione)	Conformemente alla classificazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403.	Si
Date of Check (data della verifica)	La data della verifica in cui è stata accertata l'infrazione, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).	Si
<i>Penalty Imposed (for each Serious Infringement) — Sanzione irrogata (per ogni infrazione grave)</i>		<i>Si</i>
Penalty Imposed Identifier (identificatore della sanzione irrogata)	Il numero di serie della singola sanzione irrogata.	Si
Final Decision Date (data della decisione finale)	La data della decisione finale della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).	Si
Penalty Type Imposed (tipo di sanzione irrogata)	Dichiarazione: — 101 — «Warning» (avvertimento) — 201 — «Temporary ban on cabotage operations» (divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio) — 202 — «Fine» (ammenda) — 203 — «Prohibition» (divieto di esecuzione) — 204 — «Immobilisation» (fermo del veicolo) — 102 — «Other» (altro)	Si
Start Date (data di inizio)	La data di inizio della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).	No
End Date (data di fine)	La data di fine della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).	No
Is Executed (eseguita)	Si/No	Si
<i>Penalty Requested (for each Serious Infringement) — Sanzione richiesta (per ogni infrazione grave)</i>		<i>No</i>
Penalty Requested Identifier (identificativo della sanzione richiesta)	Il numero di serie della singola sanzione richiesta.	Si
Penalty Type Requested (tipo di sanzione richiesta)	Dichiarazione: — 101 — «Warning» (avvertimento) — 301 — «Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence» (ritiro temporaneo di alcune o tutte le copie autenticate della licenza comunitaria) — 302 — «Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence» (ritiro definitivo di alcune o tutte le copie autenticate della licenza comunitaria) — 303 — «Temporary withdrawal of the Community licence» (ritiro temporaneo della licenza comunitaria) — 304 — «Permanent withdrawal of the Community licence» (ritiro definitivo della licenza comunitaria) — 305 — «Suspension of the issue of driver attestations» (sospensione del rilascio degli attestati di conducente) — 306 — «Withdrawal of driver attestations» (ritiro degli attestati di conducente) — 307 — «Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse» (subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti)	Si
Duration (durata)	La durata della sanzione richiesta (giorni di calendario).	No

▼ **B**

Infringement Notification Response (risposta alla notifica d'infrazione)		Obbligatorio
Business Case Identifier (identificativo del caso)	Un numero di serie o di riferimento identico all'identificativo del caso della richiesta.	Si
Originating Authority (autorità d'origine)	L'autorità competente che ha emesso la notifica d'infrazione originale.	Si
Licensing Authority (autorità di rilascio delle licenze)	L'autorità competente che risponde alla notifica d'infrazione.	Si
Status Code (codice di stato)	Il codice di stato della risposta alla notifica d'infrazione (ad esempio, found, not found, error ecc.).	Si
Status Message (messaggio relativo allo stato)	Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).	No
<i>Transport Undertaking (impresa di trasporto)</i>		<i>Si</i>
Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)	Il nome dell'impresa di trasporto (nome e forma giuridica) indicato nel registro.	Si

▼ **M1**

Transport Undertaking Address (indirizzo dell'impresa di trasporto)	L'indirizzo dell'impresa di trasporto (indirizzo, codice di avviamento postale, città, paese) indicato nel registro.	Si
Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)	Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Si
Community Licence Status (stato della licenza comunitaria)	Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.	Si
Managed Vehicles (veicoli gestiti)	Il numero di veicoli gestiti indicato nel registro.	Si

▼ **B**

<i>Penalty Imposed (sanzione irrogata)</i>		<i>No</i>
Penalty Imposed Identifier (identificativo della sanzione irrogata)	Il numero di serie della singola sanzione irrogata (indicato nell'identificativo della richiesta di sanzione della notifica di infrazione).	Si
Authority Imposing Penalty (autorità che irroga la sanzione)	Il nome dell'autorità che irroga la sanzione.	Si
Is Imposed (è imposta)	Si/No	Si
Penalty Type Imposed (tipo di sanzione irrogata)	Dichiarazione: — 101 — «Warning» (avvertimento) — 301 — «Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence» (ritiro temporaneo di alcune o tutte le copie autenticate della licenza comunitaria) — 302 — «Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence» (ritiro definitivo di alcune o tutte le copie autenticate della licenza comunitaria) — 303 — «Temporary withdrawal of the Community licence» (ritiro temporaneo della licenza comunitaria) — 304 — «Permanent withdrawal of the Community licence» (ritiro definitivo della licenza comunitaria)	Si

▼B

Infringement Notification Response (risposta alla notifica d'infrazione)		Obbligatorio
	<ul style="list-style-type: none"> — 305 — «Suspension of the issue of driver attestations» (sospensione del rilascio degli attestati di conducente) — 306 — «Withdrawal of driver attestations» (ritiro degli attestati di conducente) — 307 — «Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse» (Subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti) — 102 — «Other» (altro) 	
Start Date (data di inizio)	La data di inizio della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).	No
End Date (data di fine)	La data di fine della sanzione irrogata, in formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG).	No
Reason (motivo)	Motivo per cui non è stata irrogata la sanzione (se del caso).	No

Infringement Notification Acknowledgement (conferma della notifica d'infrazione)		Obbligatorio
Business Case Identifier (identificativo del caso)	Un numero di serie o di riferimento identico all'identificativo del caso della notifica o della risposta.	Si
Status Code (codice di stato)	Codice di stato della conferma.	Si
Status Message (messaggio relativo allo stato)	Status Message String (stringa del messaggio relativo allo stato).	No
Originating Authority (autorità d'origine)	Per un IN_Ack: Per la legge questo campo è rappresentato come «identificativo dell'autorità competente di destinazione». Per un IR_Ack: Per la legge questo campo è rappresentato come «identificativo dell'autorità competente che emette la conferma».	Si
Licensing Authority (autorità di rilascio delle licenze)	Per un IN_Ack: Per la legge questo campo è rappresentato come «identificativo dell'autorità competente che emette la conferma». Per un IR_Ack: Per la legge questo campo è rappresentato come «identificativo dell'autorità competente di destinazione».	Si
Acknowledgement type (tipo di conferma)	Definizione del tipo di conferma Valori ammessi: — «IN_Ack» — «IR_Ack»	Si

Check Community Licence (verifica della licenza comunitaria)

Check Community Licence Request (richiesta di verifica della licenza comunitaria)		Obbligatorio
Business Case Identifier (identificativo del caso)	Un numero di serie o di riferimento che identifica ogni singola richiesta.	Si
Originating Authority (autorità d'origine)	L'autorità che ha emesso la richiesta di ricerca.	No
<i>Transport Undertaking (impresa di trasporto)</i>		Si

▼B

Check Community Licence Request (richiesta di verifica della licenza comunitaria)		Obbligatorio
Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)	Il nome dell'impresa di trasporto di cui sono richiesti i dati della licenza comunitaria.	Si
Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)	Il numero di serie della copia autenticata o della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Si
Vehicle Registration Number (numero d'immatricolazione del veicolo)	Il numero di immatricolazione del veicolo per il quale è rilasciata la copia autenticata della licenza comunitaria.	No

▼B

Check Community Licence Response (risposta alla verifica della licenza comunitaria)		Obbligatorio
Business Case Identifier (identificativo del caso)	Un numero di serie o di riferimento che identifica ogni singola richiesta.	Si
Originating Authority (autorità d'origine)	L'autorità che ha emesso la richiesta di ricerca.	No

▼M1

Status Code (codice di stato)	Il codice di stato della risposta (ad esempio found, not found, error ecc.).	Si
Status Message (messaggio relativo allo stato)	Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).	No
Transport Undertaking (impresa di trasporto)		Si se il codice di stato è «found» (reperito)

▼B

Transport Undertaking Name (nome dell'impresa di trasporto)	Il nome dell'impresa di trasporto (nome e forma giuridica) indicato nel registro.	Si
Transport Undertaking Address (indirizzo dell'impresa di trasporto)	L'indirizzo dell'impresa di trasporto (indirizzo, codice di avviamento postale, città, paese) indicato nel registro.	Si

▼M1

Community Licence Details (dati della licenza comunitaria)		Si se il codice di stato è «found» (reperito)
Licensing Authority (autorità di rilascio delle licenze)	L'autorità che ha rilasciato la licenza comunitaria all'impresa di trasporto.	Si
Licence Number (numero della licenza)	Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Si

▼ M1

Check Community Licence Response (risposta alla verifica della licenza comunitaria)		Obbligatorio
Licence Status (stato della licenza)	Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.	Si

▼ B

Licence Type (tipo di licenza)	Il tipo di licenza comunitaria indicato nel registro. Dichiarazione: — «Community licence for passenger transport» (licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri) — «National licence for passenger transport» (licenza nazionale per il trasporto di passeggeri) — «Community licence for goods transport» (licenza comunitaria per il trasporto di merci) — «National licence for goods transport» (licenza nazionale per il trasporto di merci)	Si
Start Date (data di inizio)	La data di inizio validità della licenza comunitaria.	Si
Expiry Date (data di scadenza)	La data di scadenza della licenza comunitaria.	Si
Withdrawal Date (data del ritiro)	La data del ritiro della licenza comunitaria.	No
Suspension Date (data di sospensione)	La data di sospensione della licenza comunitaria.	No
Suspension Expiry Date (data di fine della sospensione)	La data di fine della sospensione della licenza comunitaria.	No
Managed Vehicles (veicoli gestiti)	Il numero di veicoli gestiti indicato nel registro.	Si

▼ M1

<i>Certified True Copy Details (dati della copia autenticata)</i>		<i>No</i>
Certified True Copy Number (numero della copia autenticata)	Il numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).	Si

▼ B

Expiry Date (data di scadenza)	La data di scadenza della copia autenticata della licenza comunitaria.	Si
Withdrawal Date (data del ritiro)	La data del ritiro della copia autenticata della licenza comunitaria.	No

▼ M1

Withdrawal Expiry Date (data di fine del ritiro)	La data in cui termina il ritiro della copia autenticata della licenza comunitaria.	No
--	---	----

▼B

ALLEGATO IV

TRASLITTERAZIONE E SERVIZI NYSIIS

1. Per codificare nel registro nazionale i nomi di tutti i conducenti si deve usare l'algoritmo NYSIIS implementato nel servizio centrale.
2. Quando consultano il registro per cercare un gestore dei trasporti tramite la funzionalità CGR, gli Stati membri devono sempre utilizzare la chiave NYSIIS come principale meccanismo di ricerca.
3. Per ottenere ulteriori risultati gli Stati membri possono impiegare un algoritmo proprio.
4. Nei risultati della ricerca deve essere indicato quale meccanismo di ricerca è stato utilizzato per trovare il record: NYSIIS, CAP o algoritmo proprio.

▼B

ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA

1. Per lo scambio di messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali si deve sempre utilizzare il protocollo HTTPS.
2. Per garantire la sicurezza nella trasmissione dei messaggi tra il sistema centrale e i sistemi nazionali, questi ultimi devono utilizzare i certificati PKI forniti dalla Commissione.
3. I sistemi nazionali devono implementare certificati che utilizzino almeno l'algoritmo hash della firma SHA-2 (SHA-256) e abbiano una chiave pubblica con una lunghezza di 2 048 bit.



ALLEGATO VI

LIVELLI DEL SERVIZIO

1. I sistemi nazionali devono raggiungere i livelli minimi di servizio riportati di seguito.
 - 1.1. Essi sono disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
 - 1.2. La loro disponibilità è monitorata mediante messaggi HEARTBEAT rilasciati dal sistema centrale.
 - 1.3. Il loro tasso di disponibilità deve corrispondere al 98 %, in conformità alla tabella che segue (cifre arrotondate all'unità conveniente più prossima):

Una disponibilità del	significa una indisponibilità di		
	giornalmente	mensilmente	annualmente
98 %	0,5 ore	15 ore	7,5 giorni

Si invitano gli Stati membri a rispettare il tasso di disponibilità giornaliera sebbene sia noto che talune attività necessarie, come la manutenzione del sistema, richiedono tempi superiori a 30 minuti. I tassi di disponibilità mensili e annuali rimangono comunque obbligatori.

- 1.4. I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario.
- 1.5. Quando inviano risposte alla verifica dei requisiti di onorabilità (check good repote), conferme della notifica d'infrazione e risposte relative alla verifica della licenza comunitaria in conformità all'allegato VIII:
 - 1.5.1. essi devono rispondere alle richieste entro 10 secondi;
 - 1.5.2. il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare 20 secondi;
 - 1.5.3. essi devono essere in grado di assorbire una frequenza di 6 messaggi al secondo.
- 1.6. I sistemi nazionali non inviano richieste al sistema centrale ERRU con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.
- 1.7. Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Tali problemi tecnici includono, ma non sono limitati a:
 - a) l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;
 - b) la mancata risposta a una richiesta;
 - c) il ricevimento di risposte dopo il message timeout;
 - d) il ricevimento di messaggi non richiesti;
 - e) il ricevimento di messaggi non validi.
2. Il sistema centrale deve:
 - 2.1. garantire un tasso di disponibilità del 98 %;
 - 2.2. notificare ai sistemi nazionali eventuali errori mediante il messaggio di risposta o un apposito messaggio di errore. I sistemi nazionali devono a loro volta ricevere tali messaggi di errore dedicati e disporre di un flusso di lavoro di riassegnazione (escalation) capace di adottare i provvedimenti opportuni per rettificare l'errore notificato. ► **MI** Su richiesta della Commissione deve essere fornita alla stessa una descrizione dettagliata della procedura di riassegnazione (escalation). ◀
3. Manutenzione

Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione di ogni attività di manutenzione di routine tramite l'applicazione web almeno una settimana prima dell'inizio di tali attività, laddove tecnicamente possibile.

▼ B*ALLEGATO VII***REGISTRAZIONI E STATISTICHE**

1. Il presente allegato fornisce dettagli relativi alle registrazioni e alle statistiche raccolte dal sistema centrale, non dagli Stati membri.

▼ M1

2. Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici e di inoltra (routing) sono anonimi. I dati che identificano uno specifico gestore dei trasporti, un'impresa di trasporto, una licenza comunitaria o un CAP non possono essere utilizzati a fini statistici.

▼ B

3. Le informazioni relative alle registrazioni servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi; esse consentono inoltre la generazione di statistiche su tali operazioni.

▼ M1

4. I dati personali non possono essere conservati nei registri per un periodo superiore a sei mesi dal completamento di un'operazione. I dati statistici e di inoltra (routing) possono invece essere conservati per un periodo indeterminato.

5. L'elenco dei dati statistici da utilizzare per la rendicontazione comprende tra l'altro:

- a) lo Stato membro richiedente;
- b) lo Stato membro destinatario;
- c) il tipo di messaggio;
- d) il codice di stato della risposta;
- e) la data e l'ora dei messaggi;
- f) il tempo di risposta.

▼B*ALLEGATO VIII***IMPIEGO DEL SISTEMA ERU****1. VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI GESTORI DEI TRASPORTI**

Per verificare tramite il sistema ERU, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009, se un gestore dei trasporti sia stato dichiarato in uno Stato membro non idoneo a gestire le attività di trasporto di un'impresa, gli Stati membri eseguono una ricerca CGR (check good repute) generale inviando una richiesta di verifica dei requisiti di onorabilità. Gli Stati membri destinatari rispondono alla richiesta inviando una risposta alla verifica dei requisiti di onorabilità.

2. SCAMBIO DI INFORMAZIONI RELATIVE A INFRAZIONI

2.1. Per lo scambio di informazioni relative alle infrazioni gravi tramite il sistema ERU, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009, lo Stato membro dell'infrazione notifica allo Stato membro di stabilimento l'infrazione o le infrazioni commesse da un'impresa di trasporto, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. La notifica è effettuata mediante l'invio di una richiesta di notifica d'infrazione.

2.2. La richiesta di notifica d'infrazione è trasmessa quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo. Essa indica i dettagli relativi all'infrazione, lo stato delle sanzioni irrogate e delle eventuali sanzioni richieste nello Stato membro di stabilimento.

2.3. Lo Stato membro di stabilimento risponde alla richiesta di notifica d'infrazione inviando una risposta alla notifica di infrazione quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo. Nella risposta va indicato se sono state irrogate alcune o tutte le sanzioni richieste dallo Stato membro dell'infrazione. Se tali sanzioni non sono state irrogate, la risposta alla notifica di infrazione deve comprendere una motivazione.

▼M1

2.4. In tutti i casi, ogni richiesta di notifica d'infrazione e ogni risposta alla notifica d'infrazione deve essere confermata tramite una conferma della notifica d'infrazione.

▼B**3. VERIFICA DELLA LICENZA COMUNITARIA**

3.1. Per verificare la disponibilità della licenza comunitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009 e del regolamento (CE) n. 1073/2009, uno Stato membro può chiedere, tramite una richiesta di verifica della licenza comunitaria inviata allo Stato membro di stabilimento, informazioni relative alla licenza comunitaria di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1071/2009.

3.2. Lo Stato membro di stabilimento risponde inviando una risposta alla verifica della licenza comunitaria.